

Roma 21 Dicembre 2015

COMUNICATO TELECOM

IL GIUDICE DI ROMA

RIGETTA L'ART. 28 DELLA SLC – CGIL CONTRO GLI ACCORDI!

**CADONO TUTTE LE STRUMENTALIZZAZIONI DELLA CGIL USATE PER
NASCONDERE IL LORO FALLIMENTO SINDACALE!!**

FISTel – UILCOM – UGL

HANNO AGITO IN PIENA TRASPARENZA E CORRETTEZZA!!

In data odierna il giudice di Roma rigetta il ricorso tramite art. 28 nei confronti di Telecom Italia che la SLC – CGIL ha promosso per contrastare gli accordi sindacali sottoscritti dalla FISTel – UILCOM – UGL per evitare la societizzazione del Caring.

In sostanza la SLC ha chiesto l'annullamento dell'accordo del 21 Settembre sulla mobilità volontaria per illegittimità dello stesso, in quanto riteneva le RSU decadute per scadenza del mandato.

Il Giudice sulla base della documentazione prodotta tra la SLC e l'Azienda ha ritenuto infondata la richiesta della CGIL per contraddizione di merito tra quanto denunciato nel ricorso e quanto comunicato all'Azienda sulla decadenza delle RSU.

*"...Infatti la SLC in un carteggio con il Responsabile RI che dichiarava decadute le RSU scriveva " **abbiamo forti perplessità sull'interpretazione che voi date sulla decadenza immediata delle RSU**" e successivamente, quando il Responsabile RI comunicava la permanenza delle "RSU fino al prossimo rinnovo" la stessa CGIL in una nota alle proprie strutture enfatizzava il proprio ruolo tanto da far cambiare idea a Telecom scrivendo : ... **Telecom , tornando sui suoi passi, recede da una posizione del tutto discutibile e riconosce valide le RSU/RLS fino a nuova elezione.."***

Anche chi non è esperto di giurisprudenza o di diritto, si rende conto che la SLC ha fatto tutto da sola; ha convalidato le RSU tramite la corrispondenza con Telecom, per poi chiederne l'illegittimità quando la maggioranza delle RSU ha sottoscritto gli accordi.

L'aggravante è stata quella di provare a mascherare il proprio fallimento sulla vertenza Telecom addebitando a FISTel – UILCOM – UGL una forzatura delle regole democratiche e provando a convincere i lavoratori che gli accordi sottoscritti erano privi di trasparenza e correttezza e quindi illegittimi!!

Nel merito il Giudice di Roma riconosce che tutta la trattativa è stata condotta con la massima serietà e competenza, Telecom ha illustrato in modo dettagliato il piano industriale, le motivazioni alla base degli interventi organizzativi e dell'utilizzo di ammortizzatori sociali non invasivi come la mobilità volontaria. Inoltre gli incontri avvenuti in sede Ministeriale sono la testimonianza di un corretto percorso di relazioni sindacali orientato alla salvaguardia del perimetro industriale di Telecom evitando la societizzazione del Caring.

Con il decreto di rigetto cadono tutte le strumentalizzazioni poste in essere dalla SLC – CGIL, ma soprattutto si evidenzia il naufragio di una linea sindacale contraddittoria, approssimativa, inconcludente e incoerente con tutti gli accordi sottoscritti nel settore.

I nostri delegati e delegate possono esibire con fierezza il loro impegno, la propria determinazione e il proprio coraggio che hanno profuso esclusivamente nell'interesse dei lavoratori, scevri da ogni condizionamento politico, ideologico e di principio che appartiene solo alla CGIL che conferma di essere un sindacato incapace di cambiare in un mondo che è profondamente cambiato.

FISTel – UILCOM – UGL continuano a difendere gli interessi dei lavoratori con grande senso di responsabilità in un contesto di mercato del tutto modificato dove vengano tagliati diritti, ammortizzatori sociali e risorse ad opera del Governo e dove il sindacato deve ricercare un modello partecipativo se vuole continuare a svolgere un ruolo di difesa degli interessi collettivi che non sono più garantiti per legge.

Cade anche la tesi dell'antisindacalità nei confronti dell'azienda perché la mobilità volontaria è esclusivamente volontaria e non vincolata all'accordo del 27 marzo 2013 in quanto quell'accordo aveva in termini di riduzione del personale un orizzonte al biennio 2013/2014.

NOI CONTINUEREMO A SVOLGERE IL NOSTRO RUOLO AI TAVOLI DI TRATTATIVA SENZA FUGGIRE NELLE AULE DEI TRIBUNALI, CORRENDO IL RISCHIO DI "ELIMINARE" UN MODELLO SINDACALE PARTECIPATIVO!!

A QUALCUNO LA VICENDA FIOM DOVREBBE FAR RIFLETTERE!!

Le Segreterie Nazionali FISTel – Cisl - UILCOM – UIL UGL TELECOMUNICAZIONI

Cron. 128187

Il Giudice, Dr. G. Vetrutto

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.12.2015 nel procedimento n. 38589/15;
esaminati gli atti;

osserva

Le Organizzazioni Sindacali ricorrenti, SLC-CGIL NAZIONALE e SLC-CGIL Regionale Lazio chiedono:

- “1) dichiarare antisindacale il comportamento complessivamente posto in essere da Telecom Italia S.p.A. come rappresentato in narrativa e, conseguentemente,
- b) ordinare alla stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'immediata cessazione della condotta, nonché la rimozione degli effetti, consistente
 - b.1) nell'annullamento e/o inefficacia dell'accordo del 21 settembre 2015, nonché
 - b.2) nell'annullamento e/o inefficacia dell'accordo del 6 luglio 2015;
- c) ordinare altresì alla resistente di convocare SLC-CGIL Lazio per discutere dell'avvio della procedura di riduzione del personale;
- d) ordinare a Telecom Italia S.p.A. la sospensione di ogni procedura diretta alla riduzione di personale ed il conseguente ripristino della situazione in vigore fino all'approvazione del citato accordo, in attesa degli esiti della corretta consultazione sindacale;
- e) condannare Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, oltre accessori, a distrarsi a favore dei procuratori costituiti.”

La società convenuta eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione ad agire della SLC CGIL Nazionale e chiede integrarsi il contraddittorio nei confronti delle altre OO.SS. stipulanti l'accordo del 21 settembre u.s. che si chiede di annullare; nel merito nega la stessa esistenza di un accordo in data 6.7.2015 e contesta in ogni caso la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione ad agire è fondata, atteso il chiaro tenore della previsione di cui all'art. 28 della L. 300/70 secondo cui: “qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”.

Non vi è dubbio quindi che ad agire ai sensi della norma in esame sia legittimato solo l'organismo locale delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse e non le associazioni nazionali direttamente.

Anche la giurisprudenza di legittimità non si è discostata da una lettura testuale della norma, essendosi più volte occupata di chiarire (anche con la pronuncia invocata nell'atto introduttivo) cosa debba intendersi per associazione nazionale alla quale gli organismi locali devono fare capo, ma non giungendo certo a travalicare il significato delle parole della disposizione.

Non appare invece accoglibile la richiesta di chiamata in causa, atteso che nel caso di specie non si verte in tema di impugnativa di un accordo sotto profili che giustificerebbero il coinvolgimento delle altre OO.SS. stipulanti, bensì di un comportamento omissivo (o meglio oppositivo) che si assume tenuto dalla parte datoriale nei confronti della (sola) parte qui ricorrente, che rivestirebbe il

carattere della antisindacalità, rispetto al quale è del tutto evidente che l'unico interlocutore non possa che essere il solo datore di lavoro che quel comportamento ha tenuto.

Passando finalmente all'esame del merito rileva il giudicante, seguendo l'ordine logico-temporale delle questioni, che la parte ricorrente lamenta l'illegittimità di un accordo che sarebbe stato siglato tra Telecom Italia e le altre Organizzazioni Sindacali, finalizzato alla proroga dell'operatività delle RSU "nonostante fosse scaduto il mandato delle RSU in data 30/06/2015, con conseguente automatica decadenza delle RSU", il tutto "nonostante gli inviti ricevuti e le resistenze opposte dalla odierna ricorrente" (v. pagg. 3-4 del ricorso).

L'assunto è smentito dalla documentazione prodotta dalla società resistente, la quale ha negato che sia stato sottoscritto un accordo, precisando che l'intesa circa la permanenza delle RSU era stata raggiunta a seguito di comunicazione via mail del Responsabile delle Relazioni Sindacali di Telecom in data 16.6.2015 contenente la relativa richiesta, cui avevano fatto seguito le risposte positive delle Organizzazioni interpellate, ivi compresa quella qui ricorrente che prima aveva risposto a detto responsabile – in senso esattamente opposto a quanto sostenuto nell'odierno ricorso – sostenendo di avere "forti perplessità sull'interpretazione che voi date della decadenza immediata delle RSU" e poi, in esito alla nuova comunicazione del Responsabile Telecom relativa alla permanenza delle RSU "fino al prossimo rinnovo", aveva a sua volta reso nota la comunicazione alle proprie strutture, enfatizzando il proprio ruolo nella vicenda ("...Telecom, tornando sui suoi passi, recede da una posizione del tutto discutibile e riconosce valide le RSU/RLS fino a nuova elezione. Credo si possa dire che la posizione assunta dalla nostra organizzazione sulla questione abbia portato un primo risultato positivo...").

Il capo di domanda relativo all'accordo di che trattasi deve, pertanto, essere respinto.

Analogamente infondate, sempre sulla base della documentazione in atti, devono ritenersi le doglianze relative all'iter che ha portato alla sottoscrizione dell'Accordo del 21.9.2015, pure qui impugnato.

Deve premettersi che è incontestato che per la complessità della struttura aziendale della resistente siano state accentrate nella sede di Roma tutte le relazioni sindacali e industriali relative alle tematiche di carattere generale e strategico, tra le quali rientrano il dimensionamento aziendale e le politiche dell'occupazione – che sono state affrontate sulla base di accordi quadro con le Organizzazioni Sindacali (compresa, nelle numerose occasioni indicate in memoria, anche quella qui ricorrente) definiti a volte anche con la partecipazione dei Ministeri interessati. In tale ambito anche le procedure di mobilità ex lege 223/91 sono sempre state accentrate a Roma.

In argomento è bene precisare che, contrariamente a quanto dedotto nell'atto introduttivo, l'Accordo Quadro del 27.3.2013 non conteneva alcun divieto di ricorrere alla mobilità nell'anno 2015, avendo quale orizzonte temporale il solo biennio 2013-2014.

Anche in occasione della vicenda qui in esame emerge documentalmente che la Organizzazione ricorrente fu presente a gran parte degli incontri, nel corso dei quali l'azienda ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali il proprio piano industriale e le linee strategiche per il triennio 2015-2017, con l'intervento anche del Ministero dello Sviluppo Economico nel tentativo di cercare una mediazione per evitare la realizzazione del progetto di societizzazione della Divisione Caring Service.

Si sono così tenuti presso detto Ministero una serie di incontri per l'esame del piano industriale di Telecom, a partire dal 3.7.2015; l'odierna ricorrente, presente ai primi tre incontri (3, 23 e 29 luglio), si è poi astenuta dal partecipare agli ultimi due, tenutisi il 4 agosto ed il 7 settembre.

Nel corso di tali incontri, come si evince dal verbale di accordo del 7 settembre, l'azienda ha dato conto della contrazione del volume di affari, delle ragioni della impossibilità di procedere alle nuove assunzioni prospettate in relazione alla entrata in vigore delle modifiche legislative in tema di lavoro, delle prospettive di sviluppo e investimenti e del programma di riqualificazione del personale, delle eccedenze occupazionali relative ai diversi settori di attività – con l'indicazione delle ragioni che determinavano tali eccedenze.

All'esito le parti hanno convenuto l'utilizzo dello strumento del contratto di solidarietà per tre anni, il ricorso alla mobilità professionale verso settori che la consentissero, il licenziamento collettivo di 330 lavoratori, limitatamente a coloro che dichiarassero "la loro non opposizione al recesso".

La effettività del confronto avvenuto tra le parti è stata ratificata dallo stesso Ministero che ha dato atto "del sincero e competente impegno apportato dall'Azienda e dalle OO.SS. per addivenire all'odierna intesa".

Del tutto smentito risulta dunque l'assunto secondo cui "l'intera procedura si è svolta nell'assoluta assenza di trasparenza e correttezza", e nessun profilo di antisindacalità si rinviene nel comportamento dell'azienda, che ha correttamente avviato e condotto a termine la trattative finalizzate ad una riduzione di personale su base volontaria.

Alla stregua delle considerazioni che precedono si impone pertanto il rigetto del ricorso. Le spese del procedimento seguono come di norma la soccombenza.

P.Q.M.

Respinge il ricorso;
condanna la Organizzazione ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese del procedimento, che liquida in complessivi € 3.250,00.

Roma, 21.12.2015

Il Giudice



Depositato in Cancelleria

Re li... 21.12.2015

